

**Validità dell'anno scolastico**

L'art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011, il Collegio dei Docenti nella seduta del 23/09/2014 ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite previsto per la validità dell'anno scolastico:

Per motivi di salute:

- 1) ricovero in ospedale o struttura convenzionata;
- 2) convalescenza prescritta da struttura pubblica o convenzionata;
- 3) terapie e cure programmate;
- 4) day hospital;
- 5) malattia grave e adeguatamente certificata della durata di almeno 9 giorni consecutivi;
- 6) patologie gravi e croniche (alunni H);
- 7) donazioni sangue;
- 8) visite mediche specialistiche.

Per motivi personali e/o di famiglia:

- 1) motivi di studio e/o formazione (studenti lavoratori);
- 2) concorsi e prove selettive (studenti maggiorenni);
- 3) attività lavorativa continuativa o temporanea (studenti corso SIRIO);
- 4) attività sportiva agonistica organizzata da federazioni riconosciute dal CONI;
- 5) impossibilità di raggiungere la scuola per causa documentata;
- 6) gravi motivi familiari (trasferimento anche temporaneo);
- 7) gravi patologie dei componenti il nucleo familiari dell'allievo entro il secondo grado;
- 8) rientro al paese d'origine per motivi legali o familiari (malattie, lutto, parenti, ecc.);
- 9) ingressi posticipati e uscite anticipate per motivi di trasporto autorizzati dalla scuola;
- 10) frequenza conservatorio;
- 11) adesione a confessioni religiose;
- 12) lutto di componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado (si considerano solo i periodi di assenza immediatamente successivi al lutto)
- 13) partecipazione a giornate di orientamento presso le università italiane (solo per le classi quinte e per un massimo di due giorni per a.s..)

In casi eccezionali adeguatamente documentati Il Consiglio di classe potrà considerare come assenze rientranti nelle deroghe quelle derivanti da patologie che comportano assenze ricorrenti, ma inferiori a 9 giorni consecutivi.

La documentazione dovrà essere consegnata entro 7 giorni dal rientro a scuola all'Ufficio Protocollo.

